



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6618 del 2023, proposto da Angela Falasca, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ministero della Cultura, Formez Pa e Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione d'esame, non costituita in giudizio;

nei confronti

Andrea Mostaccio e Andrea Urso, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia e adozione di idonea misura cautelare:

- delle ultime e rettificate graduatorie finali di merito e dei vincitori pubblicate in

data 19 aprile 2023 sul sito istituzionale del Formez e relative al citato concorso “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecento novantatré posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato*” di cui al Bando pubblicato in GU n. 104 del 31 dicembre 2021, in merito al “*profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)*”, approvate dalla Commissione esaminatrice e validate dalla Commissione RIPAM nella seduta del 18 aprile 2023, lesive nella parte in cui non è stato riconosciuto alla ricorrente il dovuto punteggio aggiuntivo per il possesso della laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento, nei limiti di interesse;

- della graduatoria finale di merito e degli atti di approvazione della stessa relativa al richiamato concorso per il profilo di cui al codice “AMM”, pubblicata in data 24 febbraio 2023 sul sito del Formez PA, nella parte in cui non è stato riconosciuto alla ricorrente il dovuto punteggio aggiuntivo per il possesso della laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento, nei limiti di interesse;

- della graduatoria finale dei vincitori e degli atti di approvazione della stessa relativa al richiamato concorso per il profilo di cui al codice “AMM”, pubblicata in data 24 febbraio 2023 sul sito del Formez PA, laddove lesiva nei confronti dell'odierna ricorrente;

- del bando di “*concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatré posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato*”, pubblicato in G.U.R.I. n.104 del 31 dicembre 2021, in via principale laddove all'art.4 c.5 e dell'art.7 c.2 prevede che “*i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione*” (articolo 4, comma 5) e

impone alla Commissione di effettuare la valutazione dei titoli *“sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso” (art.7 c.2), senza deroghe per quelli già caricati sul portale di reclutamento Step One 2019”*;

- dei verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli dei candidati effettuata su *“piattaforme digitali”* dagli estremi ignoti con cui la Commissione d'esame non ha attribuito alcun punteggio alla ricorrente (0 punti) per la laurea in giurisprudenza in suo possesso e del conseguente mancato riscontro alla successiva richiesta di riesame dei titoli inviate dalla stessa con la PEC del 20 aprile 2023 nonostante tale titolo fosse stato già caricato sul portale *“StepOne2019”*;

- della scheda di valutazione dei titoli dagli estremi ignoti con cui la Commissione d'esame non ha attribuito alcun punteggio alla ricorrente (0 punti) per la laurea in giurisprudenza v. o. in suo possesso, nonostante tale titolo fosse stato già caricato sul portale *“StepOne2019”*;

- dei verbali n. 15 e n. 16 del 5 ottobre 2022 e dell'11 ottobre 2022, recentemente conosciuti, con cui la Commissione d'esame ha deliberato i criteri di valutazione dei titoli del concorso secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 del bando, se lesivi nei confronti della ricorrente;

- per quanto di ragione, degli atti di assegnazione alle amministrazioni di destinazione (articolo 10 del Bando) e di successiva immissione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatoria finale di merito del richiamato concorso, nonché di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e comunque lesivo per la ricorrente;

nonché

per l'accertamento dell'interesse in capo alla ricorrente di ottenere il riconoscimento della laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento e la condanna dell'Amministrazione al riesame del suo punteggio con l'attribuzione di 1 e/o 2 punti aggiuntivi come previsto dall'articolo 7 del bando per il possesso di tale laurea e alla conseguente (corretta) rideterminazione del punteggio finale che le

permetterebbe di ottenere con 1 punto aggiuntivo il punteggio complessivo di 25,25 e la migliore posizione nell'ultima e rettificata graduatoria finale di merito – profilo AMM - prossima alla n. 7771 con maggiori possibilità di assunzione o con 2 punti totali il punteggio di 26,25 e la migliore posizione nella graduatoria finale di merito – profilo AMM - prossima alla n.5090 con ulteriori possibilità di assunzione (anziché l'attuale posizione n.10718 e punteggio di 24,25);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura, di Formez Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa Marianna Scali;

Premesso che con il presente gravame parte ricorrente rivendica l'attribuzione di un maggior punteggio per titoli (segnatamente per il titolo di laurea non indicato nella domanda di concorso, ma caricato sulla propria area riservata nella piattaforma "Step One"), ai fini di un miglior posizionamento nella graduatoria degli idonei di cui in epigrafe;

Rilevato che, a sostegno dell'istanza cautelare, parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: *“a breve, in virtù di quanto previsto dall'art.10 del Bando, i candidati saranno chiamati a manifestare, a pena di decadenza, la scelta dell'amministrazione di destinazione secondo le modalità che verranno indicate sul sito istituzionale; di conseguenza, l'Amministrazione procederà poi con*

l'assegnazione dei candidati vincitori alle amministrazioni di destinazione sulla base delle preferenze dagli stessi espresse secondo l'ordine di graduatoria e poi degli idonei stante le eventuali rinunce. (...). Risulta quindi indispensabile ottenere un provvedimento cautelare volto al rapido riesame del titolo della ricorrente finalizzato al ricalcolo del punteggio complessivo e alla successiva rideterminazione della futura posizione in graduatoria.”;

Ritenuto che la domanda cautelare non sia assistita dal prescritto requisito del *periculum in mora*, difettando il pregiudizio paventato dei caratteri dell'immediatezza – non essendo allo stato disposto alcuno scorrimento della graduatoria - e dovendosi peraltro rilevare che la valenza normalmente retroattiva delle pronunzie rese dal giudice amministrativo all'esito della fase di merito ben è idonea - laddove, evidentemente, le articolate doglianze si rivelassero fondate - ad assicurare il pieno soddisfacimento dell'interesse sostanziale in questa sede fatto valere;

Ritenuto, pertanto, di dover respingere l'istanza cautelare;

Ulteriormente preso atto che la stessa parte, nell'atto introduttivo del giudizio, ha rappresentato l'estrema difficoltà di individuare i soggetti controinteressati stante la mancata individuazione nella graduatoria impugnata dei loro nominativi ed indirizzi e ha richiesto di essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio processuale a mezzo di pubblici proclami;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod.proc.amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

Ritenuto, infine, di dover condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite della presente fase secondo il criterio della soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) così dispone:

- respinge l'istanza cautelare;
- ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, nei termini di cui in motivazione;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite della presente fase nei confronti dell'Amministrazione resistente, che liquida nella misura di euro 1.000,00.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere

Marianna Scali, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Marianna Scali

IL PRESIDENTE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO